

REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/74 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1974

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Dahomey a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 21 marzo 1974, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 4 000 tonnellate di frumento tenero, alla Repubblica del Dahomey a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali nella Comunità risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare acquistare il prodotto sul mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato nel perimetro della nave nel porto d'imbarco; che la merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Dahomey;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica del Dahomey di 4 000 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia e verterà su due partite.

3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto dell'Atlantico o della Manica.

5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti nel perimetro di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata dall'aggiudicatario e dal mandatario del paese di destinazione.

6. I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente:

« Don de la Communauté économique européenne à la République du Dahomey ».

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 6 settembre 1974.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 6 settembre 1974 alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare i prodotti in conformità all'articolo 1, paragrafo 5, alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 in ordine alla fornitura alla Repubblica del Dahomey deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15,5 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette dette informazioni alla Commissione appena le riceve.

Articolo 8

Un certificato di presa a conto è rilasciato all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal mandatario del paese destinatario al momento della consegna della merce al porto di imbarco, o in mancanza di tale ricevente, all'organismo d'intervento dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo l'imbarco.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI